

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

88° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4870) Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 8, 9 e *passim*
BASSANINI, ministro per la funzione pubblica 9, 10, 11

* D'ALESSANDRO PRISCO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatrice alla Commissione 2, 9, 10 e *passim*
PASTORE (*Forza Italia*) 8, 9, 11 e *passim*

(5010) Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 15, 16, 18

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica 16, 18

PASTORE (*Forza Italia*) 18

* PERA (*Forza Italia*) 16

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4870) Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalla nostra Commissione.

Propongo di acquisire il lavoro svolto in sede referente, ivi comprese le procedure in sede consultiva, e di assumere pertanto come testo base quello già definito in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Domando alla relatrice se intende aggiungere delle considerazioni.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione*. Propongo di procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di mobilità fra pubblico e privato)

1. I dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica, possono, a domanda, previa risoluzione consensuale del contratto ovvero autorizzazione dell'amministrazione presso la quale prestano servizio, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, nell'ambito dell'eventuale limite numerico stabilito dai rispettivi ordinamenti. Il collocamento in aspettativa può avere una durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il dirigente appartenente al ruolo unico viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito del medesimo ruolo.

2. Ogni anno le pubbliche amministrazioni devono indicare il limite massimo di collocamenti in aspettativa cui poter ricorrere a norma del comma 1.

3. I dirigenti a disposizione del ruolo unico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sono, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1. Il periodo di aspettativa ha la medesima durata indicata al comma 1.

4. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e non è computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta se:

a) il personale è addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale è cessato, per qualsiasi motivo, dall'incarico per lo svolgimento delle funzioni individuate alla lettera a) da meno di due anni;

c) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o compromettere il normale funzionamento, l'indipendenza e la neutralità del servizio pubblico.

6. Al fine di garantire l'imparzialità nello svolgimento dei doveri d'ufficio al termine del periodo di aspettativa, il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

(Utilizzazione dei dirigenti a disposizione del ruolo unico)

1. I dirigenti del ruolo unico collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, possono essere temporaneamente utilizzati per lo svolgimento di specifici incarichi, anche da amministrazioni ed enti pubblici non rientranti nel ruolo unico, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente ricevente e previa autorizzazione e valutazione dell'utilità da parte del competente ufficio. Per il periodo dell'utilizzazione il trattamento economico fondamentale continua ad essere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

(Ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)

1. I cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni, a seguito di pubblico concorso, ovvero di prova selettiva a carattere competitivo, funzioni che richiedono qualifiche dirigenziali presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, possono, entro un anno dalla cessazione dell'incarico, presentare domanda di iscrizione al ruolo unico dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. L'iscrizione è subordinata alla valutazione della capienza nell'ambito della dotazione organica complessiva.

2. I cittadini italiani che hanno maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, esperienze lavorative in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, possono partecipare al concorso per esami di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Le esperienze di lavoro svolte per almeno due anni da cittadini italiani presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, in posizioni per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, sono equiparate ai titoli post-universitari richiesti dall'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza.

Art. 4.

(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo)

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, anche a carattere regionale, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, che non può superare le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 33-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla predetta legge n. 1114 del 1962, del trattamento di quiescenza e previdenza, ove non sia assicurato un corrispondente trattamento, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

Art. 5.

(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali)

1. Ai fini del presente articolo è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle società private che siano disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi speciali nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le società interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a consentire il collocamento in aspettativa al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti od organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. Il dipendente di società iscritta nell'elenco di cui al comma 1 mantiene il posto di lavoro presso la società privata di provenienza, con collocamento in aspettativa senza assegni, qualora venga chiamato dallo Stato italiano, in virtù di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, a ricoprire presso enti, organismi internazionali o Stati esteri, posti o speciali incarichi riconosciuti di interesse per l'Italia o per l'Unione europea; la nomina deve essere motivata dalla carenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione, che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile qualora il posto o l'incarico assumano il carattere della permanenza.

Art. 6.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4 e 5, le funzioni svolte presso enti o organismi internazionali di cui all'articolo 3, comma 1, e definite le modalità e le procedure attuative della presente legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

1.1

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «risoluzione consensuale del contratto ovvero».

1.2

PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità, per effetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro, possono, alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico o attività presso Amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale. Il collocamento in aspettativa può avere durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza.».

1.100

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

1.3

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 2, sostituire la parola: «devono», con l'altra: «possono».

1.4

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 5, sostituire le parole da: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis.».

4.1

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1» della legge 27 luglio 1962, n. 1114, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, che non può superare le cinquecento unità,».

5.1

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 3, sostituire le parole: «carenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione», con le seguenti: «carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale».

6.0.1

PASTORE, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo è autorizzato a ricomprendere nel Testo unico sul pubblico impiego, di cui all'articolo 1, comma 8 della legge n. 340 del 24 novembre 2000 le norme contenute nella presente legge con gli stessi poteri e facoltà indicati nella sopracitata legge».

6.0.2

PASTORE, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 8 della legge n. 340 del 24 novembre 2000 è prorogato al 30 settembre 2001».

PASTORE. Signor Presidente, desidero chiarire le ragioni, di natura prevalentemente tecnica che hanno indotto a presentare questi emendamenti. L'emendamento 1.1 tende a sopprimere al comma 1 le parole: «risoluzione consensuale del contratto ovvero». Si tratta di una disposizione contraddittoria concernente l'istituto dell'aspettativa. Laddove si sia risolto consensualmente il contratto, non c'è più rapporto di impiego, per cui la norma non sarebbe applicabile.

L'emendamento 1.2 prevede un'estensione della normativa ai segretari comunali e provinciali, equiparati ai dirigenti in base al contratto collettivo nazionale. Naturalmente vi è il richiamo testuale delle regole previste nel comma 1. Con l'emendamento 1.3 si prevede una modifica del comma 2, sostituendo la parola «devono» con la parola «possono». Riflettendo meglio sul comma 2 si nota che una rigidità potrebbe risultare controproducente.

L'emendamento 1.4, interviene nel caso in cui sia accolto l'emendamento 1.2: al comma 5 l'incompatibilità deve essere riferita sia ai soggetti di cui al comma 1 sia a quelli di cui al comma 1-bis.

L'emendamento 4.1 intende sopprimere il tetto per il personale fuori ruolo, mentre l'emendamento 5.1 propone una migliore formulazione del comma 3. L'emendamento 6.0.1 avanza una proposta sulla quale chiedo un chiarimento da parte del Ministro. Proprio in questa Commissione si sta licenziando il testo unico sul pubblico impiego. Siccome il termine per l'esercizio della delega per l'emanazione del testo unico scade il 31 marzo, mi chiedo se non vi sia il rischio di un accavallamento di date, per cui il testo unico rischia di entrare in vigore già vecchio. Con l'emendamento 6.0.1 e con il successivo emendamento 6.0.2 chiediamo di correggere questa situazione.

PRESIDENTE. Purtroppo, credo che andremmo ad incidere sulla delega. In sede deliberante non possiamo intervenire sulle norme di delega. Per tale motivo gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 mi sembrano inammissibili.

PASTORE. In sostituzione si potrebbe prevedere una norma che anticipi l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione, onde con-

sentire al Governo di recepire queste disposizioni ai fini della compilazione del testo unico.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. L'emendamento 1.100, presentato dal Governo, ha lo stesso effetto dell'emendamento proposto dai senatori Pastore e Schifani (1.3). Nel comma 1 si dice: «nell'ambito dell'eventuale limite numerico stabilito dai rispettivi ordinamenti». Quindi le amministrazioni possono stabilire un limite. Il comma 2, in forma un po' contraddittoria rispetto al precedente, stabilisce l'obbligo di prevedere un limite massimo. I colleghi Pastore e Schifani suggeriscono di inserire la parola «possono», mentre il Governo propone di sopprimere tutto il comma 2.

L'emendamento 1.100 ha la stessa portata sostanziale dell'emendamento 1.3 dei senatori Pastore e Schifani. Il Governo sottolinea che per le amministrazioni non c'è l'obbligo ma la facoltà di fissare un limite. Se le amministrazioni non concedono l'autorizzazione, impediscono l'assunzione del nuovo incarico; invece l'autorizzazione non è prevista al comma 3, come è giusto, perché si tratta di dirigenti a disposizione del ruolo unico. Essi non sono in attività presso un'amministrazione.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, tendenzialmente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati, sarei dell'avviso di rimettermi al parere del Governo, considerato che si tratta di proposte che andrebbero verificate sulla base dell'attuazione della norma. Nello specifico desidererei avere qualche chiarimento sulla formulazione dell'emendamento 1.1 di cui non comprendo bene gli obiettivi.

PRESIDENTE. Nel merito di questo emendamento mi permetto di sottolineare la possibilità che il contratto non consenta la risoluzione consensuale, anche se in tal senso vi è l'accordo del dirigente, e questo credo che potrebbe tradursi in una limitazione a danno del dirigente medesimo.

PASTORE. Signor Presidente, ribadisco l'opportunità di questo emendamento; infatti, se è vero che questa fattispecie non ha nulla a che vedere con l'aspettativa, tuttavia in base allo stesso provvedimento in esame paradossalmente sembrerebbe che questi dirigenti, previa risoluzione, possano invece essere posti in aspettativa.

Mi chiedo peraltro se esista una tipologia contrattuale che comporti la risoluzione e l'aspettativa a seguito della stessa. Solo in un'ipotesi ritengo che sarebbe quindi giustificato mantenere questa norma, anche se con un'altra formulazione, mi riferisco al comma 5 dell'articolo in esame, laddove si parla di incompatibilità, ma anche in questo caso credo che insorgerebbero delle difficoltà.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 1.1 possa essere accolto. Infatti, una volta presentata la domanda da parte dell'interessato e ottenuta l'autorizzazione

dall'amministrazione, entrambi i soggetti, in relazione ai tempi stessi dell'aspettativa, possono decidere se risolvere consensualmente il contratto in essere oppure rivederlo.

Potrebbe infatti sussistere il caso di una aspettativa di due anni a fronte di un contratto che ha davanti a sé una durata ancora di 5 o 6 anni. Ebbene, in questa fattispecie il contratto viene mantenuto in essere, ma dovrà essere modificato. Se invece il contratto sta per scadere, a seguito della domanda di aspettativa e della relativa autorizzazione, viene risolto consensualmente dalle parti.

PRESIDENTE. Qualora però il contratto contenesse una limitazione della risoluzione consensuale?

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Ritengo che l'effetto di questa disposizione di legge sia proprio quella di autorizzare le parti a superare tale limitazione, ovviamente a determinate condizioni e cioè: la presentazione della domanda da parte dell'interessato, l'autorizzazione dell'amministrazione e l'obbligo di rientrare nelle fattispecie previste, considerato che vi sono dei casi di esclusione per incompatibilità o per conflitto d'interesse.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione*. In questo caso diventa però inutile prevedere una previa autorizzazione da parte dell'Agenzia autonoma.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. L'autorizzazione è necessaria perché altrimenti l'aspettativa diventerebbe un diritto dell'interessato anche in vigenza di contratto. Questo diritto è previsto al comma terzo della norma in esame, ma solo per quelli che sono a disposizione del ruolo unico; per coloro che invece non sono in questa situazione e hanno un contratto in essere, quest'ultimo deve essere ovviamente stipulato nell'interesse di entrambe le parti.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministro, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2 il parere potrebbe essere favorevole, a meno che l'introduzione della norma proposta non risulti incompatibile con l'impianto generale del provvedimento voluto dal Governo. Nel merito la mia perplessità nasce dalla possibilità che si possano in qualche modo invadere potestà autonome dei comuni e delle province.

PRESIDENTE. Il testo al nostro esame prevede che l'autorizzazione alla collocazione in aspettativa sia concessa dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; bisogna pertanto tenere presente che la previsione contenuta nell'emendamento 1.2 an-

drebbe comunque ad incidere sulla possibilità concreta dei comuni e delle province di cambiare i loro segretari comunali e provinciali.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione*. Ripeto, è necessario verificare la coerenza di questo emendamento con l'impianto della norma che mi sembrava mirato ad un certo tipo di dirigenza.

Parere favorevole sull'emendamento 1.100 la cui approvazione rende ovviamente superfluo l'emendamento 1.3.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 4.1 mi rimetto al parere del Governo; a mio avviso riterrei comunque opportuno mantenere un limite numerico ai collocamenti fuori ruolo.

Mi rimetto al Governo anche per quanto concerne l'emendamento 5.1; in riferimento invece agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 condivido le considerazioni del Presidente.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il Governo ribadisce il proprio parere favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, quello che concerne l'estensione delle norme ai segretari comunali e provinciali, l'equiparazione ai dirigenti induce a ritenere che la previsione sia opportuna. Esistono tuttavia due problemi. Se il segretario comunale è in servizio presso un comune, l'autorizzazione, a mio avviso, dovrebbe essere concessa non solo dall'agenzia ma anche dal sindaco del comune presso cui il segretario presta servizio. In secondo luogo, questa estensione potrebbe ridurre la platea dei segretari comunali, però è anche vero che si introdurrebbe un elemento di flessibilità che aumenta l'appetibilità della carriera del segretario comunale e incoraggia le persone di valore a partecipare ai concorsi per l'immissione nel ruolo.

Invito il collega Pastore a correggere l'emendamento 1.2, prevedendo, quando il segretario sia in servizio, anche l'autorizzazione da parte del sindaco (che non può trovarsi improvvisamente senza segretario perché l'agenzia ha deciso sulla sua testa). Con questa correzione, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Siamo sicuri che vogliamo toccare questa norma?

PASTORE. I segretari sono equiparati ai dirigenti statali.

PRESIDENTE. Sì. Non so se debbono essere equiparati ai dirigenti a questo fine. Si tratta di un corpo che ha una certa autonomia. Io qualche dubbio ce l'ho, anche se in linea di principio il fine mi sembra giusto.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Questa estensione risolve anche il problema di quei segretari comunali che nessuno vuole e che così trovano collocazione in altra sede.

PRESIDENTE. Allora possiamo estendere la norma solo ai segretari comunali e provinciali che sono in posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.

Propongo comunque di accantonare questo emendamento.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, il limite di 500 unità è altissimo. Credo di poter dire che i soggetti interessati non sono più di qualche decina: si è fissato un limite estremamente alto. Non vorrei che modificando il testo, eliminando questo limite, si aprisse un problema di copertura finanziaria, nel qual caso non potremmo procedere. Siccome il limite è molto alto, penso che lo si possa accettare così com'è, anche per incoraggiare questo processo, oltre che nei rapporti tra pubblico e privato, anche rispetto a organismi internazionali. Invito a ritirare questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.1, il parere è favorevole. Sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, il Governo è contrario, non perché non condivida le proposte, ma perché per la giurisprudenza restrittiva, in particolare della Camera dei deputati, questa può essere considerata una norma di delega che non si presta alla sede deliberante. Semmai, il Governo sarebbe favorevole a una norma che anticipasse l'entrata in vigore delle disposizioni, il che consentirebbe di tenerne conto nel testo unico, specie se la Commissione integrasse il parere espresso, suggerendo al Governo di tener conto di questa normativa ove i tempi di entrata in vigore lo consentano.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.2, mi permetterei di suggerire ai proponenti una sua riformulazione.

In base al contratto, mi sembra che, ai fini della mobilità, i segretari comunali e quelli provinciali siano attualmente equiparati ai dirigenti statali.

PASTORE. Non tutti, dipende dal contratto.

PRESIDENTE. Ebbene, al riguardo credo che sarebbe opportuno riformulare l'emendamento precisando meglio la condizione di questi dirigenti e cioè specificando che costoro sono collocati nella posizione di disponibilità nell'Albo di appartenenza. Tra l'altro, in tal modo eviteremmo di avanzare su un terreno che potrebbe rivelarsi incerto.

PASTORE. Accolgo il suggerimento del Presidente e riformulo l'emendamento in tal senso. Do lettura del nuovo testo:

1.2 (nuovo testo)

PASTORE SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità, per effetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro, e sono collocati nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza, possono, alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico o attività presso Amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale. Il collocamento in aspettativa può avere durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2 nuovo testo.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Ritengo che questa nuova formulazione consenta di accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2 (Nuovo testo), presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2. Propongo, infine, un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, con il quale viene prevista l'immediata entrata in vigore del presente disegno di legge, onde evitare inutili «ingorghi» legislativi e permettere un tempestivo aggiornamento del testo unico sul pubblico impiego.

Ne do lettura:

6.0.100

PASTORE

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

«Art. 6-.....

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,20 alle ore 15,25).

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(5010) Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo, approvato dalla Camera della deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo», già approvato dalla Camera della deputati, in merito al quale passo ora a riferire alla Commissione.

Il provvedimento al nostro esame, che consta di un unico articolo, coerentemente con la legge di riforma dell'ordinamento dei Ministeri introduce alcune modifiche alla legge n. 400 del 1988. All'articolo 10, comma 3 della citata legge propone di inserire i seguenti periodi: «Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al comma 4 del medesimo articolo si propone altresì di introdurre un periodo in cui si specifica che: «I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata».

La presente norma provvede quindi a definire il numero ed i profili dei vice ministri – come è noto la legge introduce una distinzione tra ministro *senior* e ministro *junior* – stabilendo quelli che sono gli elementi costitutivi di questa figura, mi riferisco ad esempio al conferimento di deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali, ovvero di più direzioni generali. Vengono inoltre determinati gli elementi di procedimento sia per quanto riguarda l'individuazione, sia per ciò che concerne i poteri, considerata la possibilità per questi soggetti di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di una norma molto semplice, coerente con la riorganizzazione del numero e delle attribuzioni dei Ministeri e per questa ragione ne raccomando l'approvazione nel testo trasmessoci dalla Camera.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PERA. Signor Presidente, approfitto della presenza del ministro Bassanini per chiedere un chiarimento. Se non ricordo male i ministri che entreranno in funzione a partire dalla prossima legislatura saranno in numero di 12.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Questo è il numero dei Ministeri.

PERA. Sì, ma dal momento che ad ogni Ministero corrisponde un Ministro, si presuppone che per il principio di equivalenza valga questa corrispondenza.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Esistono Ministri senza portafoglio.

PERA. Ebbene, mi riesce difficile ritenere che a fronte di 12 Ministeri e presumibilmente a 12 Ministri vi sia la possibilità di nominare non più di 10 vice ministri. Questo farebbe presupporre l'esistenza di due Ministeri che, secondo una felice espressione del collega Pastore, potremmo definire «monocratici».

Mi chiedo, dal punto di vista della funzionalità, come si possa spiegare. Se ad ogni Ministro corrispondesse un vice ministro non avrei nulla da dire, ma mi è difficile comprendere perché due Ministri non possano essere rappresentati da vice ministri. Desidero conoscere la genesi della norma: non so se considerare questi due Ministri «monocratici» più importanti, perché non hanno rappresentanti, oppure meno importanti, perché non possono essere sostituiti in nessun caso. Effettivamente è un aspetto che mi lascia insoddisfatto: vorrei poter rassegnare a questi due futuri Ministri privi di sostituti un messaggio di speranza o un messaggio di depressione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Dico subito che la questione è stata discussa alla Camera e alla fine si è convenuto su questa formulazione, tanto che sul punto non sono stati presentati emendamenti in Aula.

Abbiamo cercato di delineare una struttura di Governo il più possibile simile a quella dei maggiori Paesi europei. L'organizzazione dei Ministri che compongono l'organo collegiale Consiglio dei Ministri nei maggiori Paesi europei è più snella di quella italiana: si colloca sempre in un

range tra le 15 e le 20 unità. Al limite massimo c'è il Governo britannico, con 18 Ministri di Gabinetto e 3 membri non appartenenti all'Esecutivo, tra cui i Capigruppo alla Camera dei Comuni e alla Camera dei Lords (*chief whip*). Quindi, il Consiglio dei Ministri arriva a 21 componenti. Il Governo spagnolo ha 15 membri, il Gabinetto tedesco ne ha 16, il Governo francese ne ha 15, più 5 Ministri «delegati» che partecipano alle riunioni del Gabinetto.

In Italia siamo sopra il limite massimo di questo *range*. Con la riforma approvata in base alla legge n. 59, arriviamo ad un numero che varia tra i 15 e i 20 componenti; dobbiamo contare il Presidente del Consiglio, almeno due Vicepresidenti, 12 Ministri con portafoglio e un numero di Ministri senza portafoglio che, in dipendenza dalla scelta del Presidente del Consiglio, variano tra i 2 e i 7. Facendo la somma arriviamo – ripeto – ad un numero che varia tra i 15 e i 20 componenti, a seconda della minore o maggiore parsimonia del Presidente del Consiglio a nominare i Ministri senza portafogli.

In diversi Paesi – in maniera più evidente in Gran Bretagna, ma anche in Francia – vi sono figure assimilabili ai nostri Sottosegretari, come i *junior minister* o i ministri delegati, che godono di uno *status* maggiore. I *junior minister* inglesi (sono addirittura 90, quindi assai più dei nostri Sottosegretari), quando girano nei consessi internazionali, vengono chiamati «ministri»; tant'è che i Ministri di Gabinetto si fanno chiamare «*Cabinet Minister*».

La soluzione che abbiamo adottato è simile a quella inglese piuttosto che a quella francese (in Francia il numero è più limitato). Si mantengono i Sottosegretari, simili come numero e funzioni ai *junior minister* inglesi, ma in relazione agli impegni di rappresentanza internazionale di Ministeri che hanno in mano il governo di settori di notevoli dimensioni, si prevede che un numero limitato di Sottosegretari assuma una veste e un titolo anche più rilevanti; essi inoltre, sebbene non ne facciano parte, possono essere chiamati a riferire in Consiglio dei Ministri sugli argomenti di competenza. Pertanto non rendono pletorico il Consiglio dei ministri, intervengono solo *una tantum*, solo per quell'argomento.

Si è discusso a lungo dell'argomento, si è pensato di evitare di istituire un numero di vice ministri pari a quello dei Ministeri. Per alcuni Ministeri è evidente l'esigenza di delegare un blocco di funzioni a un vice ministro. Per esempio, nel Ministero delle attività produttive, le funzioni del commercio estero, che comportano una forte presenza in organismi e consessi internazionali all'estero, richiedono probabilmente un vice ministro. Anche in Francia c'è un Ministro delegato per il commercio estero nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze (che ha competenza anche sulle attività produttive e sul commercio estero). Così, nell'ambito del discusso Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, probabilmente è necessario un Ministro delegato per la sanità. In altri Ministeri invece non vi è l'esigenza di attribuire a un vice ministro un blocco consistente di funzioni che, pur nell'ambito di un unico Dicastero, abbia una specifica identità.

Si vuole comunque evitare che ciascun Ministro abbia un vice ministro: spetta al Presidente del Consiglio decidere su questi incarichi che possono avere consistenza anche maggiore rispetto a quelli affidati ai Sottosegretari.

La disposizione è molto semplice: introduce due modifiche alla legge n. 400. La prima riconosce a questi «sottosegretari potenziati», oltre al titolo di vice ministro, la possibilità di essere invitati alle riunioni del Consiglio dei Ministri in cui si trattino argomenti di loro competenza (ma solo a quei fini). La seconda modifica prevede che la delega venga portata dal Presidente in Consiglio dei ministri, assumendo con ciò maggiore stabilità. Quindi il Ministro, senza decisione del Consiglio dei Ministri, non può revocare la delega.

Queste modifiche alla legge n. 400 hanno il fine di facilitare il Governo e soprattutto le funzioni rappresentative di Ministeri complessi: ragioni di organicità e anche di imitazione dei modelli stranieri spingono a istituire questa figura di «ministri aggregati». Anche il Giappone recentemente ha ridotto da 23 a 13 i Ministeri: siamo vicini ai 12 Ministeri italiani. L'esperienza internazionale rivela una sostanziale omogeneità nell'articolazione dei Governi di Paesi di notevoli dimensioni.

PASTORE. Signor Presidente, desidererei anch'io avere un chiarimento dal Ministro.

Considerato che presupposto dell'attribuzione del titolo di vice ministro è l'esistenza di una delega relativa all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali, ovvero di più direzioni generali, ritengo che ciò stia a significare che comunque, nel caso delle direzioni generali, queste ultime debbano essere più d'una.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Come lei sa, senatore Pastore, nel caso di Ministeri articolati in dipartimenti il numero di questi ultimi è sempre limitato, perché si tratta di strutture molto grandi e questo permette di attribuire il titolo di vice ministro ad un sottosegretario la cui area di competenza riguardi anche un solo dipartimento. Diverso è ovviamente il caso dei Ministeri suddivisi in direzioni generali che invece sono strutture molto piccole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 6 marzo alle ore 13.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

